CAMERA DEI DEPUTATI N. 3675

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERTUCCI

Presentata il 13 ottobre 1971

Agevolazioni per organismi associativi tra piccole e medie imprese

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno dei problemi più gravi dell'attuale situazione economica è quello di assicurare un soddisfacente grado di sviluppo alle piccole e medie imprese, dalle quali dipende l'espansione della occupazione e la diffusione del progresso economico su tutto il territoro, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Senza un adeguato sviluppo delle piccole e medie imprese non sarà possibile trasformare gli impulsi che derivano dagli investimenti delle grandi imprese e da quelli pubblici in effettivi incrementi di reddito e di occupazione.

D'altra parte, non v'è dubbio che per essere socialmente ed economicamente valida, la piccola e media impresa deve operare in condizioni che ne assicurino una elevata produttività ed una presenza sul mercato in condizioni di piena competitività.

Ora, non sempre è possibile che tali condizioni possano essere realizzate da una singola piccola o media impresa, per cui bisogna facilitare tutte quelle forme di collaborazione che rendano possibile alle aziende in questione di raggiungere le auspicate condizioni di efficienza a livello tecnologico, gestionale e commerciale.

I campi in cui più utilmente tali forme possono svilupparsi sono i seguenti:

a) l'acquisto di beni per la produzione;
b) la ricerca;
c) lo svolgimento di servizi in comune;
d) la prestazione di garanzie reciproche;
e) la penetrazione in mercati esteri.

Il problema di favorire lo sviluppo delle forme di collaborazione tra piccole e medie imprese è stato affrontato e risolto in maniere diverse nei vari paesi; è ormai ora che in questo campo vengano assunte iniziative concrete anche in Italia.

Gli organismi associativi – così come delineati nella presente proposta di legge – sono configurati come enti strumentali ad esclusivo servizio degli associati, che non hanno una finalità propria di lucro, come dimostra il fatto che non possono distribuire utili.

Gli oneri della presente proposta di legge non sono rilevanti.

Le agevolazioni fiscali, in effetti, non comportano apprezzabili riduzioni di gettito per lo Stato, in quanto gli eventuali utili connessi all'attività degli organismi associativi verranno tassati presso le imprese associate.

Le agevolazioni finanziarie sono previste nelle forme di contributi a fondo perduto in

quanto non appare che agevolazioni creditizie potrebbero trovare applicazione, data sia la scarsa possibilità di ottenere credito dagli organismi in esame, sia il tipo di attività da questi svolta.

Un altro aspetto da sottolineare concerne il fatto che gli organismi associativi potranno operare in una molteplicità di campi; con tale sistema si vuole sfruttare, per la più ampia collaborazione, il clima di fiducia costituitosi tra un gruppo di imprese.

L'articolo 1 precisa quali siano gli organismi associativi soggetti alle disposizioni della legge.

È stato stabilito che tali organismi possono essere costituiti tra aziende commerciali, industriali o artigiane in numero non inferiore a cinque, sempreché si tratti di aziende con non più di 500 unità lavorative.

Gli organismi potranno essere costituiti in forma giuridica diversa quali: il consorzio, la società per azioni, la società a responsabilità limitata o la società cooperativa, in quanto si ritiene che allo stato attuale non esista nel sistema giuridico italiano una forma giuridica specifica da utilizzare per gli organismi che si vogliono promuovere.

L'oggetto sociale è stabilito dall'articolo 1 in modo molto ampio e comprende tutte quelle attività che può essere opportuno svolgere attraverso organismi di collaborazione, ai fini di aumentare la produttività delle aziende associate e migliorarne la presenza sul mercato, specie internazionale.

L'articolo 2 stabilisce il principio che è alla base di tutta la normativa proposta, principio che implica il divieto di distribuire utili, ponendosi così in evidenza il carattere strumentale che gli organismi associativi hanno nei confronti delle imprese associate.

Naturalmente, si è ritenuto opportuno consentire la ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione, in quanto questo sarebbe in larga parte costituito dagli apporti dei soci.

L'articolo 3 stabilisce una procedura estremamente semplificata per l'accertamento dei requisiti che gli organismi associativi devono avere per fruire delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4, a garanzia del rispetto dei princìpi della presente legge e per evitare possibili frodi, stabilisce che gli organismi associativi devono, comunque, tenere una regolare contabilità.

Le agevolazioni previste per gli organismi di collaborazione sono di carattere fiscale e finanziario. Le prime, disciplinate dagli articoli 5 e 6, prevedono l'assenza di qualsiasi imposizione diretta e indiretta sugli organismi associativi e la possibilità per le imprese che a quelli hanno dato vita di detrarre dal proprio utile, fiscalmente accertato, quanto corrisposto a titolo di apporto ai predetti organismi.

Le agevolazioni finanziarie consistono esclusivamente nella concessione di contributi. Non appare infatti abbia senso la concessione di agevolazioni creditizie, in quanto i predetti organismi, per la loro scarsa consistenza patrimoniale, difficilmente potrebbero fruire di apprezzabili linee di credito.

Inoltre, la struttura operativa degli organismi in esame, dovrebbe essere, da un punto di vista finanziario, snella, senza gli appesantimenti di oneri finanziari da ammortizzare.

L'approvazione del disegno di legge potrebbe comportare un potenziamento delle piccole imprese del nostro Paese, da tutti auspicato, e, pertanto, si confida nella sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I.

DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI SOGGETTI ALLA PRESENTE LEGGE

ART. 1.

Sono soggetti alle norme della presente legge gli organismi associativi costituiti in forma di consorzio, di società per azioni, a responsabilità limitata o di società cooperative tra non meno di 5 aziende commerciali, industriali od artigiane che, all'atto della costituzione occupino non più di 500 unità lavorative ed abbiano per scopo:

a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, di studi di mercato, di ricerche sulle tecniche gestionali nell'interesse delle imprese asociate;

b) l'acquisto in comune di materie prime, di semilavorati per conto degli associati;

c) la promozione delle esportazioni attraverso la partecipazione a fiere e mostre, l'espletamento di ricerche di mercato, la pubblicità ed altre forme promozionali;

d) la creazione di una rete distributiva comune nei mercati esteri e l'acquisizione di ordinativi dall'estero per le imprese associate;

e) l'assistenza tecnica alle imprese associate;

f) la prestazione di garanzie alle imprese associate;

g) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

h) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servízi in comune per gli associati.

ART. 2.

Gli organismi associativi – per fruire delle disposizioni della presente legge – non possono distribuire utili in qualsiasi forma alle imprese associate.

Tale disposizione deve risultare espressamente dallo statuto.

In caso di liquidazione, l'attivo finale può essere ripartito tra gli associati.

L'associato che receda in qualsiasi momento dall'organismo associativo - qualora ciò sia previsto dallo statuto - non può ricevere un importo superiore al totale dei conferimenti effettuati.

ART. 3.

Gli organismi associativi che desiderino fruire delle disposizioni della presente legge, devono essere iscritti in uno speciale Albo - tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura - nella cui provincia di competenza hanno la sede legale.

La Camera di commercio procede alla iscrizione, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, sentita l'Intendenza di finanza competente per territorio, alla quale deve essere comunicata ogni nuova iscrizione.

ART. 4.

Gli organismi associativi sono tenuti a tenere regolare contabilità secondo le norme previste per le imprese tassabili in base al bilancio.

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 5.

Gli organismi associativi disciplinati dalla presente legge sono esenti da qualsiasi imposta diretta ed indiretta.

Gli atti per la loro costituzione o modificazione sono soggetti a registrazione a tassa fissa di lire 2.000.

Sono del pari esenti da ogni tributo le somme a qualsiasi titolo corrisposte dagli associati all'organismo associativo.

In caso di liquidazione, sono esenti da qualsiasi tributo le somme risultanti dall'attivo finale ripartite tra gli associati.

ART. 6.

Gli importi a qualsiasi titolo corrisposti all'organismo associativo dalle imprese associate sono detratti dall'utile fiscalmente accertato per queste ultime per l'anno in cui la corresponsione ha avuto luogo.

L'accertamento di gravi irregolarità nella tenuta della contabilità e la corresponsione – in qualsiasi forma – di utili agli associati, comporta la decadenza di ogni beneficio fiscale.

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

ART. 7.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo di 5 miliardi per la concessione di contributi agli organismi associativi disciplinati dalla presente legge.

I contributi sono erogati su conforme parere di un Comitato nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dallo stesso presieduto; di tale Comitato fanno parte un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da due esperti in materie economiche.

ART. 8.

Gli organismi associativi che desiderino fruire delle agevolazioni della presente legge, devono inoltrare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottoponendo il programma di attività da svolgere e la relativa spesa.

Il CIPE stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi e che, in ogni caso, non potranno superare il 40 per cento del costo del programma.

ART. 9.

Agli organismi associativi è riservato il 20 per cento del fondo di cui all'articolo 4, lettera *c*), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per la ricerca scientifica.